

Contratto per il Servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria piana, delle divise e delle calzature del personale, dei materassi e guanciali con annessi trasporto, ritiro e distribuzione presso l'ASST della Valcamonica

CIG: n.78209346E7

L'anno **2019**, il giorno **24** del mese di **Luglio** in Breno (BS), in Via Nissolina n.2, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Responsabile dell'Ufficio preposto dell'ASST stessa, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art.48 della Legge 16.2.1913, n.89 e a norma all'art. 32, del D.Lgs.18/4/2016, n.50, hanno sottoscritto con firma digitale:

- **ASST della Valcamonica** con sede legale in Via Nissolina 2 - 25043 Breno (BS), C.F. e P.Iva n.03775830981 in persona del **Dr. Maurizio Galavotti**, nato a Rodigo (MN) il 23/7/1957, residente per la carica in Breno, Via Nissolina n.2, Codice Fiscale n. GLV MRZ 57L23 H4811 , che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'ASST della Valcamonica, C.F. e Partita Iva **n.03775830981**, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge domiciliato per la carica presso la sede legale

e

- **ATI tra SO.GE.SI. SpA (Impresa Mandataria) e PACIFICO Srl (Impresa Mandante)**, (giusto atto Rep.989 – Racc. n.784 del 29/3/2019 – Notaio in Roma Dr. Lorenzo di Menna), con sede legale in Via Gustavo Benucci, 105 - Perugia - C.F. e P.IVA **n.01305330548**, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* **Emiliano**

Nardi Schultze, nato a Perugia l'1/03/1974, C.F. n. **NRD MLN 74C01**

G478K, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa della società e per l'A.T.I., parte fornitrice (definito d'ora in avanti Fornitore).

Premesso che: con decreto n.475 del 14/5/2019 l'ASST della Valcamonica ha provveduto ad aggiudicare all'ATI Sogesi SpA - Pacifico Srl l'appalto specifico discendente dall'Accordo Quadro espletato dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA, ai sensi dell'art.54 co.4 lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 smi per l'affidamento del servizio di lavanolo per un periodo di 60 mesi **pari a € 2.819.042,65 (di cui € 506.019,30 per IVA al 22% e € 12.935,45 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs n. 50/2016).**

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Norme regolatrici

1) L'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è regolata in via gradata: (I) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto; (II) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016, (III) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (IV) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) Il presente contratto definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione del contratto medesimo.

3) Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso l'ASST da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. L'offerta tecnica e l'offerta economica saranno quelle offerte in sede di gara.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica della biancheria piana, delle divise e delle calzature del personale, dei materassi e guanciali con annessi trasporto, ritiro e distribuzione presso l'ASST della Valcamonica, avente sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n.33 del 27/12/2006 e s.m.i., composta dalle seguenti sedi territoriali e presidi ospedalieri: **ESINE via Alessandro Manzoni n. 142, EDOLO**

piazza Donatori di sangue n.1, BRENO via Nissolina n.2, DARFO

BOARIO TERME via Cercovi, PISOGNE via Valeriana n.1,

CEDEGOLO via Nazionale n.44

In particolare l'appalto dovrà comprendere:

a) la fornitura a noleggio di tutta la biancheria piana di corredo dei letti e per usi vari (es. lenzuola, federe, traverse, teli, tovaglie, torcioni, grembiuli, ecc.), la fornitura a noleggio delle divise del personale costituenti le divise (da lavoro) per il personale, le calzature per il personale, per tutti gli usi e le necessità delle strutture sanitarie di degenza, di day-hospital ed ambulatoriali (es. trattamenti dialitici, interventi ambulatoriali ecc.);

b) il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura e stiratura, manutenzione, piegatura) della biancheria e divise di cui al punto precedente;

c) l'accurata disinfezione, preventiva e contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di biancheria e divisa riutilizzabile che sia "a rischio infettivo";

d) la fornitura a noleggio dei materassi e guanciali, completi della relativi rivestimenti (cover), secondo le quantità e le caratteristiche necessarie;

e) il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura e stiratura, manutenzione, piegatura), sia del rivestimento (cover) che delle imbottiture di tutti i materassi ed i guanciali di cui al punto precedente;

f) l'accurata disinfezione, preventiva e contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di materasseria e guanciaie a potenzialmente infetto o infetto;

g) il ricondizionamento (lavaggio e disinfezione, asciugatura e stiratura, manutenzione e riparazione, piegatura) della biancheria o dispositivo

tessile di proprietà dell'ASST della Valcamonica;

h) la fornitura dei sacchi e relativi supporti per la raccolta della biancheria, divise del personale, materasseria e guanciali sporchi;

i) l'espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo di tutta biancheria piana, divise del personale, materasseria e guanciali sporchi da sottoporre a ricondizionamento;

j) l'espletamento del servizio di trasporto e consegna della biancheria come sopra descritta, divise, materasseria e guanciali dopo l'avvenuto ricondizionamento e la consegna di tutti gli articoli di cui è prevista la fornitura, secondo le modalità più oltre precisate;

k) la presenza di software e reportistica per la gestione del magazzino o all'eventuale interfacciamento con i sistemi di rilevazione già presenti presso gli enti nonché l'interfacciamento con altri sistemi gestionali interni dell'ASST della Valcamonica (es. rilevazione presenze, etc.);

l) la fornitura e il lavaggio di capi/articolo di seconda scelta da utilizzare per specifiche esigenze (ad esempio sala gessi).

Articolo 3 - Durata del contratto

Il presente Contratto ha una durata **a partire dall'1.7.2019 e fino al 30.6.2024**. Si precisa che la durata dell'appalto specifico non potrà essere rinnovata in alcun modo.

Articolo 4 - Importo contrattuale

L'importo complessivo del presente contratto è pari ad **€ 2.819.042,65 (di cui € 506.019,30 per IVA al 22% e € 12.935,45 per incentivo ex art. 113 del D. Lgs n. 50/2016)**.

I prezzi del presente contratto si intendono fissi, definitivi, scontati e validi

per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Opzione

L'ASST della Valcamonica ha la facoltà, nei limiti di cui all'art.63 co.5 del Codice, di affidare al Fornitore nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi come indicati nell'articolo 2 del presente contratto per un importo stimato complessivamente non superiore al 20% dell'importo posto a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Articolo 6 – Volumi e consistenza del contratto

I dati del Capitolato concernenti le attività e i volumi dei servizi e indicati nell'apposito allegato sono puramente indicativi e sono stati inseriti al solo fine di consentire alle Società concorrenti di formulare appropriatamente la propria offerta, fatto salvo quanto più sotto precisato.

Relativamente ai servizi oggetto del presente contratto, l'ASST della Valcamonica si riserverà la facoltà nel corso del periodo contrattuale di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso i propri Presidi o altre sedi, dandone preavviso al Fornitore con almeno 30 giorni di anticipo, nel caso di ridimensionamento delle attività istituzionali, dovute a sopravvenute disposizioni nazionali o regionali o per altre ragioni di pubblico interesse.

Rimane inteso che le variazioni dei volumi dei servizi rispetto alle previsioni di Capitolato a prescindere dal motivo per cui si siano originate, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento al valore complessivo presunto del contratto, non daranno diritto al Fornitore di pretendere alcun indennizzo o variazione dei prezzi unitari.

Articolo 7 - Norme contrattuali - obblighi dell'aggiudicatario

modalità di esecuzione del servizio

Le parti si richiamano a quanto espressamente previsto **dall'art.2 del Capitolato Tecnico di Gara e dell'offerta tecnica presentata in sede di appalto specifico.**

Articolo 8 - Verifiche del servizio

L'ASST ha nominato quale un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs.n.50/2016 **l'Ing. Francesco Mazzoli** (Dirigente Responsabile dall'Area Gestione Risorse Materiali) Il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASST, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto nominato (**Dott.ssa Raffaella Ducoli** - Referente Ufficio Gestione Servizi Economici, all'interno dell'AGRM, assume specificamente compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

L'ASST della Valcamonica si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel capitolato di gara e nel presente contratto.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal capitolato di gara che dichiarati dalla Società in sede di presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara di appalto.

Al riguardo l'ASST potrà analizzare, in ogni momento ed a campione la biancheria e la materasseria consegnata e trattata, nonché gli altri materiali impiegati nell'erogazione del servizio, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche.

L'Ente ha inoltre facoltà di controllare che i capi siano immuni da difetti che possano compromettere l'uso e la funzionalità dei medesimi, nonché il decoro del personale, rifiutando di prendere in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti.

Potrà inviare i propri funzionari presso gli stabilimenti che saranno utilizzati per l'erogazione dei servizi, per verificare le modalità di lavorazione (locali, processi e materiali) ivi impiegate e la loro conformità alle specifiche previste sia dal presente capitolato che dall'offerta tecnica formulata.

A tal fine, almeno ogni sei mesi, l'ASST raccoglierà dai propri CDU (Centri di utilizzo) la Check list di controllo del servizio, attraverso la quale esprimerà un giudizio oggettivo, circa il grado di qualità associabile ai servizi erogati nel periodo di riferimento.

Resta ferma comunque la possibilità da parte di ogni CDU di segnalare al soggetto preposto al controllo per il singolo Ente, eventuali situazioni di disservizio che si sono verificate e che devono essere tempestivamente comunicate.

Qualora emergano invece responsabilità della Società si procederà ad informare il R.U.P. che procederà alla contestazione dei fatti ed alla eventuale applicazione di penali.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Deter-

minazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011), il medesimo obbligo verrà assunto anche dall'ASST. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento;
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei contraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
- i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il fornitore:

a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;

b) si impegna a comunicare all'ASST entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

c) indicare obbligatoriamente in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il **CIG 78209346E7** e il numero dell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'ASST;

d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;

e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ASST ed alla

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Le fatture inviate dall'ASST della Valcamonica saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto. In particolare, le suddette fatture, dovranno essere emesse, intestate ed inviate all'ASST con cadenza mensile. Dovranno essere anticipate delle bozze di fatture con indicazione della biancheria movimentata e delle attività di logistica del mese di riferimento per permettere l'emissione dell'ordinativo di fornitura entro il giorno 10 (dieci) giorni dall'inizio del mese successivo al mese di riferimento delle consegne.

4) Ciascuna fattura, riporterà l'importo complessivo del servizio effettuato nel mese di riferimento e sarà attestata dai documenti attestanti il servizio reso.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa

vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n.52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nel contratto.

6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto.

7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'ASST conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a: _____

- 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I^ della L.R. 30/2006.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n.231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire all'ASST il dettaglio delle suddette spese.

8) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'ASST, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, Società SO.GE.SI. Spa **IBAN: IT 17 Q 02008 03039 000029432806 – BIC/SWIFT: UNICRITM1J07 – BANCA: Unicredit Banca – Filiale di Madonna Alta (PG).** _____

Società PACIFICO Srl **IBAN: IT 17 V 05387 15204 000000000131 – BANCA: Banca Popolare dell'Emilia Romagna.** _____

Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate.

9) Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa nell'esecuzione del servizio trasmesse dall'ASST interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino al ripristino della corretta esecuzione del servizio di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dall'ASST.

11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, ASST, come disciplinato successivamente.

12) Ai sensi del comma 13 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 si precisa che in caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'ASST copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'ASST non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le parti concordano che potranno essere ceduti solo i crediti già maturati per l'effettiva esecuzione della fornitura. Non verranno pertanto accettate richieste per cessioni di crediti futuri, in quanto trattasi

di crediti non individuati e/o individuabili dal R.U.P. Qualora infatti sorgessero motivi di contenzioso tra le parti del presente contratto, i crediti futuri ceduti al Factoring non potrebbero essere opposti, in quanto precedentemente ceduti. La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST. Inoltre ai sensi dell'art.1267 c.c. il cedente (società aggiudicatrice del presente appalto) non risponde della solvenza del debitore (società di Factoring), salvo che ne abbia assunto la garanzia.

13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18.1.2008, n. 40. In ogni caso l'ASST si riserva di richiedere al fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

Articolo 10 - Obbligazioni del fornitore

1) Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla esecuzione del servizio e delle attività connesse con l'oggetto del contratto, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.

2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel contratto e nei suoi allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel capitolato tecnico, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

3) Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:

- eseguire il servizio nella sua completezza, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente contratto e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne l'ASST della Valcamonica, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a all'ASST di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel presente contratto e negli ordinativi di fornitura;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando

analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'ASST nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle ASST dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle ASST, definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime ASST continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi autorizzati.

7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle ASST, per quanto di

propria competenza, assumendosene il medesimo fornitore ogni relativa
alea.

Articolo 11 - Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

1) Il fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” (di seguito “Patto di Integrità”) pubblicato quale allegato alla lettera d’invito e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione del presente contratto.

2) Il fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. “Legge Anticorruzione”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13.11.2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

3) Il Fornitore prende, altresì, atto che l’inosservanza del Patto di Integrità e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima l’ASST a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile.

4) Il fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ASST per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 12 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di

responsabilità sociale

1) Il fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di

cui ai commi precedenti vincolano il fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

7) Il fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente appalto devono essere eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni contraenti, della conformità agli standard, il fornitore si obbliga a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;

b) fornire, su richiesta dell'ASST ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte dell'ASST, ovvero

da terzi da questi autorizzati;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'ASST, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, su richiesta dell'ASST ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 13 - Penali

In caso di inadempimento, non imputabili all'ASST della Valcamonica ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono previste le penali che seguono:

1. per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di noleggio (prima consegna degli articoli di biancheria piana, materasseria, prima vestizione di biancheria confezionata), verrà applicata una penale pari all'1‰ del canone mensile per il servizio relativo alla giornata di degenza;
2. per la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti alle specifiche tecniche offerte dal fornitore e descritte negli atti di gara, verrà applicata una penale pari all'1‰ del canone mensile per il servizio relativo alle divise del personale;
3. per la mancata rispondenza degli articoli e dei capi forniti con

riferimento alle attività oggetto del servizio (ricondizionamento, disinfezione, piegatura, etc) verrà applicata una penale pari all'1‰ del canone mensile per il servizio oggetto di mancata rispondenza;

4. per disservizio nella consegna e nel reintegro della biancheria, al fine di garantire una disponibilità costante delle dotazioni, verrà applicata una penale pari a € 60,00 per ogni giorno di mancata consegna o reintegro fino alla consegna di tutto il materiale mancante;

5. non reperibilità dei referenti, verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni evento;

6. per il mancato rispetto delle fasce orarie per lo svolgimento del servizio, verrà applicata una penale pari € 50,00 per ogni giorno di inadempienza;

7. per l'uso di attrezzature e/o mezzi di trasporto non rispettosi delle norme igieniche, verrà applicata una penale pari € 60,00 per ogni inadempienza riscontrata ;

8. per l'impiego di personale non addestrato o comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente dove si svolge il servizio, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni inadempienza riscontrata;

9. per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00= per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della stazione

appaltante. Si precisa inoltre che:

a. l'applicazione delle penali come sopra indicate deve essere comminata previo esperimento del procedimento di contestazione;

b. a prescindere dalla applicazione delle penali, l'ASST della Valcamonica non procederà a corrispondere l'offerta economica laddove venisse riscontrato che il servizio viene ingiustificatamente erogato in misura parziale o su livelli inferiori a quanto proposto in offerta;

c. l'ASST della Valcamonica, oltre alla comminatoria delle penali sopra determinate, ha il dovere istituzionale di tutelare gli interessi pubblici superiori cui è istituzionalmente preposta attraverso l'inoltro di comunicazioni e rapporti obbligatori per legge alle autorità ed istituzioni competenti per materia;

d. l'invio di detti rapporti e/o comunicazioni obbligatorie alle predette autorità può costituire motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Articolo 14 - Cauzione Definitiva

1) Ai fini della stipula del presente il Fornitore ha prestato una cauzione **definitiva a favore dell'ASST, con Polizza fideiussoria n.2252970, rilasciata dalla società CO.FA.CE. in data 20/05/2019, dell'importo di Euro 92.003,52**, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art.1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del

contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'ASST, e, pertanto, resta espressamente inteso che L'ASST della Valcamonica ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

2) La garanzia opera nei confronti dell'ASST a far data dalla sottoscrizione del contratto.

3) La garanzia opera per tutta la durata contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'ASST, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell'ASST, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione dell'ASST, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall'ASST a seguito della consegna alla stessa da parte del fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall'ASST stessa, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative al contratto.

4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ASST.

6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi del successivo articolo.

Articolo 15 - Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, l'ASST ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'ASST ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'ASST per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente contratto,

l'ASST, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con pec. In tutti i casi di risoluzione del contratto, salva l'ipotesi di cui al successivo comma l'ASST ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale del contratto al momento della risoluzione; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con pec. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. In caso di risoluzione del contratto per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel patto d'Integrità, l'ASST procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Resta inteso che l'ASST, si riserva di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, l'ASST si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 - Recesso

1) L'ASST, per quanto di proprio interesse, ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, **con un preavviso di**

almeno 20 gg., nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'ASST e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa ASST potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, **purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.**

3) **In tutti gli altri casi di recesso**, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'ASST delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, **nonché la possibilità di richiedere un indennizzo per il mancato guadagno così come previsto dall'art 1671 c.c..**

Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula del presente contratto, il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASST, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto pena la risoluzione del contratto stesso.

4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto, è condizione essenziale per l'ASST e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18 - Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'ASST della Valcamonica delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l'aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:

a) il concorrente all'atto dell'offerta deve obbligatoriamente indicare ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 la terna dei subappaltatori;

b) il concorrente all'atto dell'offerta deve indicare le forniture e/o i servizi (o parti degli stessi) che intende subappaltare;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

d) l'aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso questa ASST copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;

e) l'appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ. con l'Impresa subappaltatrice;

f) con il deposito del contratto di subappalto l'affidatario deve trasmettere,

altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel Contratto. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo

contraente del contratto

1) È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto ai sensi del precedente articolo.

2) Il D.Lgs. n.50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.106, comma 1 lett. a) - ultimo periodo - del D.Lgs. n.50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente contratto, delle disposizioni di cui all'art.1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, l'ASST si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento

della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. n.50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n.50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. n.50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva del contratto, di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al fornitore da parte dell'ASST. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento del Contratto in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

6) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento del contratto sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento del presente contratto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei

confronti del nuovo fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di fornitore come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva del contratto al fornitore da parte dell'ASST, la variazione produrrà i propri effetti giuridici. L'ASST nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento del contratto, una esecuzione del contratto medesimo da parte del fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma.

Articolo 20 - Referenti del fornitore

Ai fini della stipula del presente contratto, il fornitore ha nominato, un referente nei confronti del RUP e DEC dell'ASST, per quanto di propria competenza. Il referente avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore. Qualora il fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'ASST.

Articolo 21 - Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il fornitore e ASST, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. Le parti concordano che il Foro competente sarà quello di Brescia.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare

l'esecuzione della fornitura.

Articolo 22 - Applicazione del regolamento (UE) n. 2016/679

L'ASST della Valcamonica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di seguito solo RGPD) che i dati personali del fornitore, a seguito della stipula del contratto, saranno inseriti nella banca dati elettronica dell'ASST e trattati dal personale della stessa nominato incaricato del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal RGPD. I dati personali del fornitore, saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso; per questi dati il fornitore potrà richiedere di effettuare consultazioni, modifiche, aggiornamenti, integrazioni o cancellazioni (artt. 15-22 del RGPD). La nomina del fornitore quale Responsabile esterno del trattamento ex art.28 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" avverrà con successivo accordo tra le parti.

5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura

di gara e relativo contratto, è l'ASST della Valcamonica, con sede in 25043 - Breno (BS), Via Nissolina 2, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopra descritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@asst-valcamonica.it.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1) Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASST per legge, ivi incluse le spese di registrazione del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016.

2) Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Articolo 24 - Condizioni risolutive espresse

1) In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo dei successivi punti, il contratto è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;

c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei Prodotti oggetto del contratto.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente contratto si intende risolto e l'ASST avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 25 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità dell'ASST della Valcamonica

L'ASST della Valcamonica informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Decreto del Direttore Gen. n.83 del 31.1.2017, con il quale è stato approvato il "Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dell'integrità" dell'ASST della Valcamonica 2018-2020, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti dei doveri e delle responsabilità dell'Azienda, nei confronti dei portatori di

interesse (dipendenti, fornitori, utenti etc.). Ai contenuti di questi documenti dovranno attenersi tutti coloro che operano all'interno dell'ASST della Valcamonica in qualità di dipendenti, collaboratori, fornitori e/o esecutori di lavori o pubblici servizi. Il tutto a salvaguardia della trasparenza e dell'integrità nelle procedure e nei comportamenti e al fine di impedire che a comportamenti illeciti o poco trasparenti conseguano danni patrimoniali, all'immagine e al prestigio dell'Azienda, pregiudicandone la legittimazione stessa.

Articolo 26 - Clausola finale

1) Il presente atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, presa piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in

caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4) Per l'accettazione specifica delle clausole del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si rinvia all'allegata "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del contratto per il Servizio di lavandoe servizi connessi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.", parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per l'A.T.I. SO.GE.SI. SpA – PACIFICO Srl

L'Amministratore Delegato – Dr. Emiliano Nardi Schultze

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per l'ASST della Valcamonica

Il Direttore Generale - Dr. Maurizio Galavotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28

dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Io, Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma digitale.

Firmato l'Ufficiale Rogante

Avv. Daniele Venia